

Ravenna, 11 Marzo 2014

OGGETTO: News Letter 09/14

#### A. FISCO.

##### A1. Approvato il cd. Decreto "salva Roma".

È stato approvato cd. Decreto "salva Roma", con il quale, oltre ad alcune modifiche alla disciplina della TASI e della TARI, e all'abrogazione della cd. "web tax", è stato prorogato al 31/3/2014 il termine entro il quale i contribuenti possono estinguere il debito per le somme iscritte a ruolo (fino al 31/10/2013) attraverso il pagamento, in via agevolata, delle somme dovute senza l'applicazione di interessi e dell'aggio della riscossione.

([D.L. 6/3/2014, n.16](#) su G.U. n.54 del 6/3/2014 e "Il Sole 24 Ore" dell'1/3/2014, pag. 17 e del 6/3/2014, pag. 21)

##### A2. Decreto "Milleproroghe": convertito in legge, con modificazioni.

È stato convertito in legge, con alcune modificazioni, il cd. Decreto "Milleproroghe", recante la proroga di termini previsti da alcune disposizioni legislative.

([Legge 27/2/2014, n.15](#) e [D.L. 30/12/2013, n.150 coordinato](#) su G.U. n.49 del 28/2/2014)

Tra le principali novità, è stato previsto che:

- trovano applicazione anche per il 2014 le detrazioni per carichi di famiglia di soggetti non residenti (ex art. 1, comma 1324, della Legge 27/12/2006, n.296), non rilevando, peraltro, ai fini della determinazione degli acconti dovuti per il 2015;
- è prorogato al 30/6/2014 (in luogo del previgente 1/1/2014), l'obbligo, previsto per i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito;
- ai fini dell'iscrizione nel Registro dei revisori legali, sono esonerati dall'esame di idoneità i soggetti che hanno superato gli esami per l'iscrizione nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, fermo l'obbligo di completare il tirocinio legalmente previsto per l'accesso all'esercizio dell'attività di revisore legale, nel rispetto dei requisiti che saranno previsti con successivo decreto, senza la previsione, per i candidati, di maggiori oneri e di nuove sessioni di esame.

##### A3. Modalità di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale.

L'Agenzia delle Entrate ha disciplinato le modalità di consultazione, in modo gratuito e in esenzione da tributi, delle banche dati ipotecaria e catastale, con specifico riguardo ai beni immobili dei quali il soggetto che effettua la consultazione risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento.

([Provvedimento del Direttore dell'AdE prot. n.31224 del 4/3/2014](#))

##### A4. Beni trasferiti a destinazione di un altro Stato membro: chiarimenti ai fini IVA.

Ai fini IVA, affinché la spedizione o il trasporto di un bene non sia qualificato come un "trasferimento a destinazione di un altro Stato membro", tale bene, dopo l'esecuzione dei lavori che lo riguardano nello Stato membro d'arrivo della spedizione o del trasporto, deve necessariamente essere rispedito al soggetto passivo nello Stato membro a partire dal quale era stato inizialmente spedito o trasportato.

([Sentenza Corte UE cause riunite C-606/12 e C-607/12 del 6/3/2014](#) e "Il Sole 24 Ore" del 7/3/2014, pag. 23)

**A5. Non elusiva l'operazione di leveraged buy-out.**

In merito a una contestazione afferente l'indeducibilità degli interessi passivi scaturiti da un'operazione di leveraged buy-out, è stato ritenuto che "appare infondata la presunzione dell'Ufficio secondo la quale l'operazione ha avuto quale finalità quella di spostare gli oneri di trasferimento azionario in capo al soggetto acquisito al fine di evitare che gli stessi incidessero in capo al beneficiario del trasferimento. [...] Non vi è dubbio, inoltre, che l'operazione è avvenuta tra soggetti terzi, tra loro indipendenti; rispettando le condizioni di mercato; senza l'utilizzo di strutture societarie o enti localizzati in stati esteri a fiscalità privilegiata; ha determinato un effettivo e incontestabile mutamento degli assetti societari; tali fatti sono già sufficienti a dimostrare che l'operazione non è stata effettuata al solo scopo di pervenire ad un risparmio di imposta".

(CTP Milano n.1527 del 14/2/2014 e "Il Sole 24 Ore" del 3/3/2014, pag. 23)

**A6. Indennità per la perdita dell'avviamento commerciale: trattamento ai fini IVA.**

L'Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (AIDC) ha fornito alcuni chiarimenti in merito al trattamento IVA dell'indennità che il locatore è tenuto a corrispondere al conduttore al termine della locazione per la perdita dell'avviamento commerciale.

([Norma di comportamento AIDC n.190 dell'1/3/2014](#) e "Il Sole 24 Ore" del 6/3/2014, pag. 22)

L'indennità per la perdita dell'avviamento che il locatore è tenuto a corrispondere al conduttore al termine della locazione (ex art. 34 della Legge 27/7/1978, n.392), ha natura di indennizzo e come tale è esclusa dall'applicazione dell'IVA, purché sia carente di effettiva controprestazione da parte del conduttore. Se la somma versata al conduttore rappresenta il corrispettivo di un'obbligazione di fare o di non fare, come nell'ipotesi di negoziazione della risoluzione del contratto di locazione, è soggetta a IVA e segue il regime applicato ai canoni di locazione.

**B. SOCIETA' E BILANCIO.**

**B1. L'azienda rientra tra i "beni" usucapibili.**

Ai fini della disciplina del possesso e dell'usucapione, l'azienda – quale complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa – deve essere considerata come un bene distinto dai singoli componenti, suscettibile di essere unitariamente posseduto e, ricorrendone i presupposti di legge, usucapito.

(Cassazione n.5087 del 5/3/2014 e "Il Sole 24 Ore" del 6/3/2014, pag. 25)

**B2. Concordato in bianco: procedure e aspetti della governance.**

L'Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (IRDCEC) ha fornito alcune precisazioni in merito alla procedura di concordato in bianco (ex art. 161 della Legge fallimentare), così come modificata ad opera del D.L. 21/6/2013, n.69. Tra gli altri aspetti, sono stati approfonditi il ruolo svolto all'interno della procedura dal commissario giudiziale, nonché la governance e gli obblighi informativi delle società sottoposte alla procedura di concordato in bianco.

([Circolare IRDCEC n.38/IR del 3/3/2014](#))

C1. Ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali: fissato il saggio di interesse.

Per il periodo 1/1/2014 – 30/6/2014, il saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali è fissato allo 0,25%. Di seguito, le aliquote applicabile per il periodo in questione:

Periodo	Cessioni di beni e prestazioni di servizi	Prodotti agricoli e alimentari
1/1/2014 – 30/6/2014	8,25%	10,25%

([Comunicato MEF](#) su G.U. n.51 del 3/3/2014 e "Il Sole 24 Ore" del 5/3/2014, pag. 23)